



STATUTO
Associazione Nazionale Genitori
per Sone con Autismo
del Lazio
APS - ETS

Sommario

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ	4
ARTICOLO 1 – NATURA GIURIDICA	4
ARTICOLO 2 – SEDE	5
ARTICOLO 3 – MISSIONE E ATTIVITÀ ASSOCIATIVE	5
ARTICOLO 4 – FINALITÀ ASSOCIATIVE E OGGETTO SOCIALE	7
TITOLO II ASSOCIATI	9
ARTICOLO 5 – SOCI	9
ARTICOLO 6 – CESSAZIONE	10
ARTICOLO 7 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	10
ARTICOLO 8 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ	10
TITOLO III ORGANI ASSOCIAZIONE	11
ARTICOLO 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE	11
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA	11
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E MODALITÀ	12
ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA	14
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E MODALITÀ	14
ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI VOTAZIONE	14
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO	15
ARTICOLO 16 – PRESIDENTE	15

ARTICOLO 17 - DECADENZA DEL PRESIDENTE	16
ARTICOLO 18 – TESORIERE	17
TITOLO IV BILANCIO, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO	18
ARTICOLO 19 - BILANCIO E LIBRI SOCIALI	18
ARTICOLO 22 – PATRIMONIO SOCIALE.....	20
ARTICOLO 23 – PUBBLICHE RACCOLTE DI FONDI E ALTRE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE	22
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	23
ARTICOLO 24 – SCIoglimento DELL'ANGSA LAZIO.....	23
ARTICOLO 25 – ISCRIZIONE A REGISTRI ESISTENTI O AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)	23
ARTICOLO 26 – MODIFICHE STATUTARIE	24
ARTICOLO 27 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.....	24
ARTICOLO 28 – REGOLAMENTI SOCIALI.....	24
ARTICOLO 29 – NORMA TRANSITORIA E RIMANDI AL CODICE CIVILE	25

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

ARTICOLO 1 – NATURA GIURIDICA

1. L'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo per il Lazio – Associazione di Promozione Sociale - ETS, ovvero più brevemente denominabile anche “ANGSA LAZIO APS ETS” e di seguito ANGSA LAZIO, costituita con atto pubblico il 13 luglio 2007 a Roma per tutelare i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie.
 - a. È un'Associazione privata senza fini di lucro, costituita come previsto dalla Legge n. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) del 27/12/2000 e dall'Articolo 35 comma 1 D.Lgs 117 del 3/7/2017;
 - b. assume la forma giuridica di Associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'art 36 del Codice Civile. L'Associazione potrà comunque assumere autonomia patrimoniale perfetta e quindi forma di ente dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, mediante l'applicazione del disposto di cui all'art 22 del D-Lgs 117/2017 e sue modifiche o integrazioni nel momento che questo sarà efficace ed applicabile. In tal senso il presente statuto è conforme al disposto normativo per i requisiti obbligatori previsti dalla normativa.
2. L'ANGSA LAZIO è retta dalle proprie norme statutarie e suppletivamente dal Codice Civile, dai disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97 e alla L. 383/2000 nel periodo transitorio per quanto ancora efficaci ed applicabili e dalle norme di cui alla Legge 106/2016 ed al Decreto Legislativo 117/2017 dal momento della loro applicabilità. Tali norme vengono attuate da appositi regolamenti fondati sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
3. L'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo del Lazio – Associazione di Promozione Sociale ETS, o la denominazione abbreviata ANGSA LAZIO APS ETS, completo dell'acronimo, dovrà e potrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico a seguito dell'effettivo riconoscimento di tale forma rilasciato dai competenti uffici. L'utilizzo della denominazione e del marchio è disciplinata dal Regolamento di attuazione dello statuto.

ARTICOLO 2 – SEDE

1. La sede legale dell'ANGSA LAZIO è a Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città della regione Lazio con delibera dell'assemblea straordinaria dell'associazione, e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto. Il Consiglio Direttivo dell'associazione può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali della città ospitante, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale.
2. Potranno essere costituiti uffici periferici in ogni parte del territorio regionale su delibera del Consiglio Direttivo, il quale fisserà le norme per la loro costituzione ed il loro funzionamento.

ARTICOLO 3 – MISSIONE E ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

- a) L'ANGSA LAZIO è un'associazione costituita per tutelare i diritti delle persone nello spettro dell'autismo e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità di vita. Favorisce l'autonomia, le capacità e l'autodeterminazione delle persone nello spettro, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle persone nello spettro dell'autismo.
- b) L'autismo è una condizione caratterizzata da particolarità del neurosviluppo della persona fin dalla prima infanzia, nell'area della comunicazione, dell'interazione sociale, degli interessi, e della sfera sensoriale. Le manifestazioni dell'autismo variano fortemente da persona a persona, da qui la definizione di "spettro" per la grande distribuzione al suo interno. L'autismo si può associare ad una compromissione intellettiva e del linguaggio parlato, determinando vari livelli di disabilità e necessità di supporto. L'ANGSA LAZIO fa riferimento alle definizioni di autismo delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), l'International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica. Gli interventi che ANGSA Lazio riconosce come efficaci sono quelli che rispondono all'evidenza scientifica, rifacendosi alle raccomandazioni delle Linee Guida dell'ISS.
- c) La visione dell'ANGSA LAZIO è: *costruire una **società inclusiva** in cui ogni persona con autismo **possa esprimersi ed avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere.***

- d) La principale attività istituzionale di interesse generale che caratterizza ANGSA LAZIO, nell'ambito della missione associativa indicate nell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 è **la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5. lett. W)** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli obiettivi, le finalità e le attività l'ANGSA LAZIO hanno ad oggetto:
- i. interventi e servizi sociali (art 5. lett. A) ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - ii. prestazioni socio-sanitarie (art. 5 lett. C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
 - iii. educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5 lett. D), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
 - iv. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (art. 5 lett. I);
 - v. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. L);
 - vi. agricoltura sociale (art. 5 lett. S), ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - vii. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. Z).
- e) L'ANGSA LAZIO opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art 35 c. 1 del d.Lgs 117/2017; le cariche sociali sono volontarie e gratuite salvo casi e modalità previste dalla normativa previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- f) ANGSA LAZIO stabilisce rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.

- g) ANGSA LAZIO opera prevalentemente sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, ma è riferimento per famiglie e istituzioni locali della Regione Lazio che non siano presidiati da ETS associati ad ANGSA APS favorendo altresì la nascita di nuovi ETS da associare ad ANGSA APS. Inoltre con gli altri ETS della Regione Lazio, aderenti ad ANGSA APS, forma il coordinamento Regionale in modo da condividere obiettivi e svolgere coprogettazione.
- h) ANGSA LAZIO è associata all'ANGSA APS Onlus;
- i) ANGSA LAZIO condivide i principi, valori, diritti e norme generali definiti dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico dell'ANGSA APS ONLUS che costituiscono parte integrante di questo Statuto.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ ASSOCIATIVE E OGGETTO SOCIALE

1. **Finalità associative:** ANGSA LAZIO è costituita per promuovere i diritti umani e civili delle Persone nello spettro dell'autismo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".
2. ANGSA LAZIO persegue queste finalità secondo quanto previsto dai precedenti articoli e attraverso le seguenti:
 - a. Attività istituzionali;
 - b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - c. Attività di raccolta fondi.
3. **Attività Istituzionali:** L'ANGSA LAZIO nel perseguimento del suo oggetto può:
 - a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché partecipare a bandi e/o stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati internazionali, europei, nazionali, regionali e locali;
 - b. collaborare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
 - c. acquistare e/o assumere in comodato d'uso beni mobili e immobili;
 - d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 - e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che

- per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
- f. stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo;
 - g. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con autismo e loro familiari;
 - h. promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;
 - i. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;
4. **Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale:** per raggiungere le finalità di cui al presente articolo l'Associazione, potrà esercitare anche altre attività, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale, tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi. La loro individuazione avverrà con delibera dall'Assemblea. Tutti i rimandi alle singole norme richiamate in questo Articolo vanno intesi anche con riferimento alle altre norme vigenti e future aventi analoghe finalità.
5. **Attività di raccolta fondi:** Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- a. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa il finanziamento di progetti di inclusione sociale/lavorativa promosse da altri ETS.
 - b. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse e meglio definite dall'art. 23.

TITOLO II ASSOCIATI

ARTICOLO 5 – SOCI

1. I Soci ANGSA LAZIO sono le persone fisiche aderenti che liberamente accettano missione, obiettivi, visione e valori dell'ANGSA LAZIO e dell'ANGSA APS.
2. La qualifica di "socio" si acquisisce al momento dell'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, a cui è presentata l'istanza, e al versamento della quota associativa. Una volta accettata la domanda, i dati personali del socio vengono comunicati dall'ANGSA Lazio ad ANGSA APS nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali e delle garanzie di riservatezza.
3. Parte della quota associativa sarà utilizzata da ANGSA LAZIO per l'attivazione della garanzia assicurativa prevista per chi svolge attività di volontariato come previsto dalle norme in essere.
4. Nel caso in cui la richiesta di ammissione all'associazione non fosse accolta, ANGSA LAZIO comunicherà entro 60gg in forma scritta all'interessato i motivi del diniego;
5. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;
6. I Soci devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dall'ANGSA LAZIO e ANGSA APS, unitamente al Codice Etico.
7. I Soci hanno il diritto di partecipare all'attività dell'ANGSA LAZIO e ANGSA APS, di concorrere alle cariche associative in presenza dei requisiti richiesti e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dal Regolamento di attuazione dello statuto dell'Associazione.
8. Le modalità per l'iscrizione, il rinnovo e la gestione dei dati personali sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto.
9. Il versamento della quota dovrà essere effettuato con cadenza annuale dalla data di iscrizione. Dopo tre mesi dalla data di prima iscrizione il nuovo associato acquisisce diritto di voto;
10. I soci svolgono gratuitamente le loro attività in favore della generalità dei cittadini che sono coinvolti nel problema dell'autismo e in favore dell'associazione, compreso l'assunzione delle cariche sociali.

ARTICOLO 6 – CESSAZIONE

1. La qualità di Socio ANGSA LAZIO cessa:
 - a. per dimissioni dalla qualifica di Socio da ANGSA LAZIO;
 - b. per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto dell'ANGSA LAZIO e ANGSA APS;
 - c. per radiazione comminata dall'Assemblea Nazionale, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'ANGSA, Statuto, Regolamento e Codice etico, accertate dall'Assemblea Nazionale stessa o da ANGSA LAZIO;
 - d. per mancato rinnovo, con conseguente mancato versamento della quota annuale, nel termine di 6 (sei) mesi dopo la data prevista di scadenza dell'iscrizione;
 - e. per lo scioglimento dell'ANGSA LAZIO;
 - f. per decesso.
2. Le procedure relative ai casi di cui sopra sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 7 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti i tesserati in regola con il versamento delle quote associative.

ARTICOLO 8 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. È garantita la libera eleggibilità alle cariche associative e agli Organi dell'ANGSA LAZIO secondo il principio del voto singolo e della democraticità, per esercitare il quale i candidati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.
2. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti morali e quindi non sono eleggibili alle cariche dell'ANGSA LAZIO e ANGSA APS tutti coloro che:
 - a) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
 - b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'ANGSA LAZIO e ANGSA APS.
3. Ove sia accertata, nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.
4. Tutti coloro che aspirano ad essere eletti negli organi dell'ANGSA LAZIO e/o ANGSA ASP possono candidarsi se hanno un'anzianità di tesseramento di almeno 12 mesi;
5. Le modalità procedurali in merito a quanto previsto dal presente articolo sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'ANGSA LAZIO:
 - a) Presidente
 - b) Tesoriere
 - c) Consiglio Direttivo
2. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzate dal Presidente.
3. Le competenze esclusive degli organi non sono delegabili e deve essere sempre rispettato il principio della separazione tra le funzioni di gestione, le funzioni di controllo e le funzioni disciplinari.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'ANGSA LAZIO che esamina e delibera su tutte le attività dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali gestionali e programmatici. È costituita da tutti i soci dell'associazione ANGSA LAZIO.
2. La situazione di morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di associazione, perdurante 30 giorni antecedenti alla data convocazione dell'Assemblea, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea secondo le procedure previste dal Regolamento di attuazione dello statuto.
3. Non è consentita, a qualsiasi titolo, la partecipazione o l'ammissione all'Assemblea di soggetti nei cui confronti siano state irrogate dagli Organi di Giustizia sospensioni od inibizioni in corso di esecuzione.
4. Sono ammessi ad assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, le persone invitate dal Presidente.
5. L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.
6. La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea all'inizio della seduta ed è costituita da un Presidente e da almeno due componenti effettivi tra le persone non candidate. Le modalità di funzionamento delle Commissione sono demandate al Regolamento di attuazione dello statuto.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E MODALITÀ

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli Associati in regola con i pagamenti delle quote sociali.
3. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
4. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per le seguenti approvazioni:
 - a) relazione del Presidente;
 - b) bilancio consuntivo e di previsione del Tesoriere;
 - c) piani e programmi di azione annuali, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - d) su ogni altro argomento, iscritto all'ordine del giorno.
6. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre agli organi di controllo istituzionali previsti dalla normativa, nei termini dalla stessa stabiliti, devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ANGSA LAZIO;
7. Nel caso di utilizzo di contributi pervenuti da terzi per una specifica destinazione il bilancio e l'eventuale rendicontazione delle attività svolte deve essere accompagnato da una relazione documentata.
8. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutti gli associati aventi diritto a voto secondo quanto previsto dall'art 24 comma 7 D.Lgs 117/2017 ed in ossequio alle procedure previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
9. È comunque sempre competenza dell'Assemblea Ordinaria:
 - a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - b. integrare e/o rinnovare gli organi decaduti;
 - c. approvare il bilancio;
 - d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- f. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - g. eleggere il Tesoriere o singoli componenti del Consiglio Direttivo in caso di sospensione, inibizione o dimissioni;
 - h. approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto e i Regolamenti riguardanti le attività istituzionali dell'ANGSA LAZIO e curarne le eventuali modifiche;
 - i. deliberare eventuali modifiche e estensioni delle attività istituzionali, secondarie o strumentali dell'ANGSA LAZIO;
 - j. pronunciarsi e deliberare in merito a domande di adesione all'associazione non accolte dal Consiglio Direttivo.
11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti.
12. L'Assemblea ordinaria elettiva ogni quattro anni con unico scrutinio segreto elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo. L'elezione avviene secondo le modalità descritte nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
13. Successivamente allo scrutinio dei voti si procederà alla proclamazione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.
14. È prerogativa dell'Assemblea ordinaria deliberare sulle modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto.
15. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta motivata e sottoscritta dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
2. La convocazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e la sua effettuazione dovrà avvenire entro i successivi 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E MODALITÀ

1. L'Assemblea straordinaria delibera su:
 - a) proposte di modifica dello statuto;
 - b) Proposte di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'ANGSA LAZIO ed eventuale devoluzione del suo patrimonio
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei soci. In entrambe le convocazioni delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:
 - a) a scrutinio segreto;
 - b) per appello nominale;
 - c) per alzata di mano e controprova;
 - d) per acclamazione.
2. Il voto segreto è prescritto per le elezioni alle cariche dell'ANGSA LAZIO e per argomenti che, per loro natura, richiedano tale sistema. L'Assemblea, con voto a maggioranza, può adottare tale sistema di voto in altre occasioni.

3. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi.
4. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non permetta di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta da parte di almeno il 20% degli aventi diritto a voto.
5. Avverso la validità dell'assemblea, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e predispone i necessari strumenti per l'attuazione delle linee programmatiche espresse dalla stessa coordinandone l'attività ed autorizzando la spesa, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In particolare:
 - a) realizza i fini istituzionali;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione dell'ANGSA LAZIO;
 - c) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni o Gruppi di lavoro, determinandone il funzionamento, le attribuzioni ed il numero dei componenti;
 - d) promuove e coordina partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati;
2. Dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente ed è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) da 6 componenti, tra cui uno Vicepresidente e un Tesoriere;
3. Adotta in via d'urgenza o necessità, assumendosene la responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea che dovrà comunque ratificarle nella prima riunione successiva.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 16 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed ha la legale rappresentanza dell'associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, nei confronti dell'Assemblea del funzionamento e della gestione dell'ANGSA LAZIO. Può assumere provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza dell'Assemblea,

comunque da sottoporre a ratifica dell'Assemblea stessa, nella sua prima riunione utile.

2. Il Presidente:
 - a) ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico a Vicepresidente o ad altri Consiglieri del Direttivo;
 - b) convoca e presiede Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, salvo i casi previsti dallo Statuto;
 - c) provvede all'erogazione delle somme destinate alle attività dell'associazione su delibere degli organi competenti;
 - d) predispone annualmente una relazione gestionale sulle attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea.
 - e) convoca, l'Assemblea secondo le modalità definite dall'Articolo 11, comma 3 dello Statuto.
 - f) nomina il Vicepresidente ed il Tesoriere dell'associazione scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo;
3. Inoltre, in accordo con il Consiglio Direttivo:
 - a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno e ne determina l'ordine del giorno;
 - b) nomina i responsabili dei settori di attività e delle cariche non elettive;
 - c) decide se resistere in caso di citazione a giudizio dell'associazione o di costituirsi parte civile in un procedimento penale;
 - d) delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
4. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto per più mandati consecutivi secondo modalità e scadenze previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 17 - DECADENZA DEL PRESIDENTE

1. Le dimissioni, che originano la decadenza degli organi, sono considerate irrevocabili;
2. Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascun specificato:
 - a) impedimento definitivo o cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo: l'ordinaria amministrazione spetterà al Vicepresidente che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea elettiva entro 60 giorni;
 - b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente;

- c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza assoluta dei Consiglieri: decadenza immediata del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria.
- d) mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea: decadenza immediata del Presidente, il quale provvederà a convocare e celebrare l'Assemblea straordinaria entro 60 giorni dall'evento in regime di prorogatio.
3. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in regime di prorogatio per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 18 – TESORIERE

1. Spetta al Tesoriere alla fine di ogni esercizio sociale il compito di redigere il bilancio consuntivo e preventivo.
2. Il Tesoriere presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.
3. Il Tesoriere gestisce i rapporti economici con il Presidente o un suo delegato e, ove autorizzato per iscritto dal Presidente, anche a firma disgiunta.
4. Il Tesoriere potrà avvalersi della consulenza esterna, anche a titolo oneroso, di professionisti per redigere il bilancio consuntivo e preventivo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
5. Il Tesoriere provvede a trasmettere il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali ai soci almeno 20 giorni prima della data prevista per l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci.
6. Il Tesoriere provvede agli ulteriori adempimenti specifici al bilancio indicati nel successivo Articolo 19 punti 5), 6) e 7).

TITOLO IV BILANCIO, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 19 - BILANCIO E LIBRI SOCIALI

1. Come indicato al precedente Articolo 18, spetta al Tesoriere redigere il bilancio dell'ANGSA LAZIO da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente), dalla relazione di missione nota integrativa e illustrativa delle poste di bilancio, dall'andamento economico e finanziario dell'ente e dalle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e deve dare informazione agli Associati circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'ANGSA LAZIO.
3. Come indicato al precedente art. 11 punto 5) e 6) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale fatto salvo – qualora particolari condizioni lo richiedano – l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. Il Bilancio di esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione dei tesserati almeno 20 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei tesserati che dovrà deliberarne l'approvazione.
6. Il Bilancio di esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l'Associazione con evidenza degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

7. Il Bilancio d'Esercizio completo come indicato al precedente, punto 6), dovrà essere comunicato entro 30 giorni, o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.
8. La contabilità afferente al Bilancio sarà messa a disposizione dei soci che ne richiedessero la visione. In questo caso il Consiglio Direttivo darà indicazione perché, entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I soci potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento sociale.
9. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale sarà pubblicato sul sito internet di ANGSA LAZIO e trasmesso a tutti gli associati e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
10. La verifica da parte degli associati, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei soci in regola con il versamento della quota annua. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre Delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui sopra fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente.
11. Oltre le scritture contabili l'ANGSA Lazio deve tenere:
 - a. il libro dei Soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - d. gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste ai precedenti punti 8 e 9.
12. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO SOCIALE

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea ma potranno derivare anche da:
 - a) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
 - h) ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
2. Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'ANGSA LAZIO e dal fondo di riserva.
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'ANGSA LAZIO, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'ANGSA LAZIO, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla ANGSA LAZIO stessa.
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, i legati e i lasciti sono accettati, secondo le procedure di legge, dall'Assemblea.
6. Il patrimonio dell'ANGSA LAZIO, comprensivo di eventuali ricavi (meglio specificati nel paragrafo successivo), rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. Sono ricavi che non hanno rilevanza commerciale le seguenti attività effettuate dalla organizzazione di volontariato e che saranno comunque svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
 - a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
 - c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

8. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
9. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'ANGSA LAZIO.
10. L'ANGSA LAZIO dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
11. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

ARTICOLO 23 – PUBBLICHE RACCOLTE DI FONDI E ALTRE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

1. I mezzi finanziari possono altresì essere costituite dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'ANGSA LAZIO al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'ANGSA LAZIO potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
3. L'ANGSA LAZIO in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente Articolo 19, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).
4. Per quanto attiene alle risorse, l'ANGSA LAZIO potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 – SCIoglimento DELL'ANGSA LAZIO

1. Lo scioglimento della ANGSA LAZIO è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei tesserati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei tesserati aventi per oggetto lo scioglimento dell'ANGSA LAZIO deve essere presentata da almeno 3/4 dei tesserati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'ANGSA LAZIO, delibererà, la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

ARTICOLO 25 – ISCRIZIONE A REGISTRI ESISTENTI O AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

1. L'ANGSA LAZIO si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'ANGSA LAZIO indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
3. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

ARTICOLO 26 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Presidente e dai soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Le proposte formulate dai soci di cui al precedente comma vengono sottoposte al Consiglio Direttivo di norma almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Eventuali altre proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate in via eccezionale durante l'Assemblea se sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto e partecipanti all'assemblea.
4. Il testo delle proposte di modifica dello Statuto deve essere inviato agli aventi diritto al voto entro 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Le modalità di discussione, modifica e approvazione degli emendamenti sono definite dal Regolamento di attuazione dello statuto.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 relative ai quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 27 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi.
2. Relativamente alle modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi si dà atto che le stesse entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 28 – REGOLAMENTI SOCIALI

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento.
2. Il solo Regolamento di attuazione dello statuto con le relative modifiche sono deliberati ed approvati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente.

ARTICOLO 29 – NORMA TRANSITORIA E RIMANDI AL CODICE CIVILE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
2. L'Assemblea delega il Presidente ad apportare eventuali modifiche integrative necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quale Rete Associativa o Associazione di Promozione Sociale nonché per il mantenimento dei riconoscimenti precedentemente ottenuti e consentendo di perfezionare lo Statuto, preventivamente ratificate dall'Assemblea.
3. Nel momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ANGSA LAZIO acquisirà lo status di Ente di Terzo Settore e aggiungerà la sigla ETS nella denominazione e nel marchio insieme alla sigla APS. Decadrà in quello stesso momento l'uso della sigla Onlus.